



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 38 del 07 ottobre 2016

Introduzione

Il presente regolamento è lo strumento tramite il quale l'Ente vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito.

Art 1. Fonti e definizioni

Il *lavoro occasionale di tipo accessorio* è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del *committente* (colui che offre il "lavoro" ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori *non subordinati* per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del *prestatore* del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) che soddisfi i requisiti di legge e del presente regolamento. L'istituto del *lavoro accessorio* è disciplinato dagli articoli 70-72 del D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003, il primo integralmente sostituito e il secondo parzialmente modificato dalla Legge di riforma del mercato del lavoro 28 giugno 2012, n. 92. Da ultimo è intervenuto il d.lgs. n. 81 del 15 giugno 2015 (G.U. n. 144 del 24 giugno 2015-supplemento ordinario n. 34) che ha abrogato e sostituito integralmente gli artt. da 70 a 73 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 2. Finalità

L'Ente, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende impegnare i prestatori di lavoro (così come previsto dalle norme vigenti in materia) in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso.

Art. 3. Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, attraverso lo strumento del *lavoro accessorio* prestato in favore del Comune di Montalto Uffugo può essere esercitata qualsiasi tipologia di attività coerente con le finalità istituzionali dell'ente.

Art. 4. Destinatari

4.1 Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente le categorie di individui che soddisfino determinati requisiti dal carattere economico-sociale:

- **pensionati titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;**
- **studenti nei periodi di vacanza-** sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro. Per "periodi di vacanza" si intendono (Circolare n. 4 del 3 febbraio 2005 del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali): a) per "vacanze natalizie" il periodo che va dal 1°

dicembre al 10 gennaio; b) per “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; c) per “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell'anno.

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione ASpI, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;**
- **lavoratori in part-time** i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo.
- **altre categorie di prestatori innocuati, titolari di indennità di disoccupazione MiniASpI e MiniASpI 2012, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati o anche disoccupati privi di qualsivoglia forma di reddito.**

4.2 - Il ricorso all'istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente (Circolare INPS n. 49/2013). - I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione – se in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratterizzandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa. - I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare, 7000 euro netti (9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno). - Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi. - Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l'obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio.

4.3 L'Amministrazione Comunale con il suddetto regolamento intende porre un limite economico massimo pari a Euro 1.500,00 lordi continuativi per ogni singolo lavoratore, a raggiungimento dei quali si dovrà proseguire secondo il principio della rotazione.

Si precisa, che tale limite potrà essere superato sia laddove vi siano specifiche esigenze di carattere tecnico dell'ufficio, in riferimento alla specifica attività da svolgere, oggettivamente motivate da parte del responsabile di servizio, sia nel caso in cui vi sia l'esaurimento degli iscritti alla short list in questione.

Art. 5.

Modalità di richiesta e di assegnazione delle attività da svolgere

5.1 L'Ente si dota per ogni categoria lavorativa, per cui prevede di avere necessità di prestazioni a cui affidare lo svolgimento di una determinata attività, di una short list.

Le categorie lavorative, e quindi, le relative short list sono le seguenti:

- Operatore Amministrativo
- Operatore tecnico

- Operaio Semplice
- Operaio Qualificato
- Autista
- Autista mezzi meccanici
- Accompagnatore

Le categorie di cui sopra sono suscettibili di modifiche ed integrazioni, qualora vengano ravvisate, dai responsabili di servizio, esigenze non previste e/o specificate nel presente regolamento.

- 5.2** La costituzione delle short list avverrà a seguito della pubblicazione di un apposito avviso sull'albo pretorio online dell'Ente, accompagnato da un modulo di iscrizione che chiunque abbia interesse potrà compilare e depositare presso l'Ufficio preposto. Il suddetto modulo sarà presente in forma cartacea anche presso la reception dell'Ente comunale. L'inserimento nella short list è subordinato alla verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 6, da parte del Responsabile del personale.
- 5.3** Le short lists avranno validità semestrale ed il relativo rinnovo avverrà ogni sei mesi mediante pubblicazione di un nuovo avviso.
- 5.4** I lavoratori verranno incaricati seguendo il principio della rotazione, nei limiti di previsione del bilancio dell'Ente, dai Responsabili dei servizi che faranno richiesta.
Il responsabile richiesto si riserverà la possibilità, per specifiche prestazioni, di richiedere i CV degli iscritti alle short list e di effettuare la scelta in funzione delle competenze e delle esperienze lavorative maturate.
- 5.5** È consentito l'inserimento, per ciascun richiedente, a non più di due categorie lavorative.

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione alle short lists

- 6.1** I requisiti stabiliti per poter usufruire dei buoni lavoro sono:
- avere la residenza nel territorio del Comune, a prescindere dalla cittadinanza;
 - non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 - essere in possesso dell'idoneità fisica all'attività richiesta.
 -
- 6.2** Il requisito stabilito per l'inserimento nelle short lists fa riferimento unicamente al carattere socio economico, individuato dal modello ISEE.
Nello specifico il limite massimo reddituale per l'inserimento nelle short lists sarà pari a Euro 8.000,00
Laddove non risultasse possibile la formazione di una o più short list per mancanza di iscritti, i responsabili di servizio si riserveranno la possibilità di attingere all'esterno delle suddette short list.
Altresì i responsabili di servizio potranno attingere all'esterno della short list, qualora non vi siano le professionalità richieste per le prestazioni da svolgere.
I requisiti di cui sopra devono sussistere non solo alla data di conferimento dell'incarico ma anche perdurare per tutto il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 7.
Entità del compenso

Si stabilisce che, per ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso l'ente, debba essere erogato un compenso il cui valore è pari al numero di ore prestate nello svolgimento dell'attività assegnata *moltiplicato* per il valore di un (1) "buono lavoro", detto voucher (il cui valore nominale viene fissato con Decreto ministeriale tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le attività lavorative affini, nonché del costo di gestione del servizio). Si prevede quindi che un "buono lavoro", il cui valore nominale attualmente ammonta ad € 10 e il cui valore netto ad € 7,5, debba considerarsi come "compenso orario" in favore del prestatore. Tale valore nominale di un di un singolo "buono lavoro", corrispondente al compenso orario, è uguale per tutti i prestatori che svolgano attività di lavoro accessorio presso l'ente a prescindere dall'attività svolta.

Art. 8.
Regole finali

Tale regolamento risulta valido ed efficace nei limiti di legge.